DIRETTIVA 97/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1997

che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 72/306/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4]; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 72/306/CEE;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa, contenente i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che le presenti modifiche riguardano unicamente le disposizioni amministrative previste dalla direttiva 72/306/CEE; che non è pertanto necessario annullare le omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 72/306/CEE, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/306/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, per veicolo s'intende ogni veicolo a motore diesel destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.»

2) Nell'articolo 2, i termini «alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e VI» sono sostituiti da «alle prescrizioni degli allegati pertinenti della presente direttiva».

3) Nell'articolo 3, i termini «punto 2.2» sono sostituiti da «punto 1.1».

4) Gli allegati della direttiva 72/306/CEE sono modificati in conformità con gli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri:

— non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,

— possono negare l'omologazione di portata nazionale,

per i nuovi tipi di veicolo a causa dell'inquinamento prodotto dai motori diesel, se non sono soddisfatte le disposizioni della direttiva 72/306/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non annulla le omologazioni rilasciate anteriormente ai sensi della direttiva 72/306/CEE, né vieta la proroga delle medesime omologazioni in base alla direttiva a norma della quale sono state originariamente rilasciate.

[1] GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43.
[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.